

SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 - PREMESSE

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata, in via graduata:

a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato speciale e dall'Offerta economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, anche solo Codice), e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, nonché il Capitolato speciale e l'Offerta economica presentate dal Fornitore in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono fonti delle obbligazioni oggetto del medesimo.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di resocontazione delle sedute del Consiglio regionale, in forma scritta e multimediale, come meglio descritti nel Capitolato speciale facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 3 - VALORE

1. Il valore del contratto è pari ad euro _____ al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

2. L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00: ai sensi del comma 3, dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, non è necessaria la redazione del DUVRI in quanto, non avendo il Consiglio regionale la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge il

servizio oggetto del presente capitolato, non sono riscontrabili rischi derivanti da interferenze e, pertanto, non è necessaria la relativa quantificazione degli oneri per la sicurezza da interferenze.

3. L'appalto è finanziato con fondi iscritti nel bilancio del Consiglio regionale.

4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel Contratto medesimo.

ARTICOLO 4 – DURATA

1. L'esecuzione del servizio avrà inizio con riferimento alle sedute e agli eventi che si terranno a decorrere dal 1° dicembre 2021 o dal primo giorno del mese seguente a quello della data di stipulazione del contratto, se successiva, e fino al 30 novembre 2023.

2. Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di esercitare, prima della scadenza del contratto, l'opzione di proroga di cui all'articolo 106, comma 11, del Codice, limitatamente al tempo strettamente necessario per la conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. In tal caso, l'appaltatore sarà tenuto a proseguire le prestazioni in oggetto, alle medesime condizioni contrattuali.

ARTICOLO 5 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto sono contenute nelle disposizioni del presente Contratto e nel Capitolato speciale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto e dal Capitolato speciale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e negli atti e documenti ivi richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche e specifiche indicate nel Capitolato speciale. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Stazione appaltante.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze del Fornitore rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o di terzi.

ARTICOLO 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto e nel Capitolato speciale, a:

a) garantire il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni stabilite nel Capitolato speciale e nell'Offerta economica;

b) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti e dei terzi nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;

c) organizzare una struttura tale da garantire che il servizio richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con la Stazione appaltante;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

e) utilizzare, per l'erogazione del servizio, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate;

f) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del contratto in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche i dipendenti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra;

g) manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal servizio reso in modalità diverse da quanto previsto nel presente contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto, alla

categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Su richiesta della Stazione appaltante, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro e la documentazione INPS (DM10) con certificazione di resa conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo immediatamente successivo ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

ARTICOLO 8 – MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore deve erogare il servizio nei modi e nel rispetto dei tempi indicati dalla Stazione appaltante, degli standard e delle frequenze indicate nel presente Contratto e nel Capitolato speciale, pena l'applicazione delle penali.

2. L'erogazione del servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.

3. Non sono ammesse prestazioni parziali; pertanto l'esecuzione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel presente Contratto e nel Capitolato speciale.

ARTICOLO 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei termini di seguito previsti.

2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto.

3. Per il servizio in oggetto saranno corrisposti i seguenti importi:

- per la resocontazione scritta sarà corrisposto l'importo unitario di _____ a cartella come indicato nell'offerta, moltiplicato per il numero di cartelle di resoconto realizzate nel periodo di fatturazione; il numero di cartelle indicato nella documentazione di gara è puramente indicativo e costituisce una stima utilizzata solo per il calcolo del valore del contratto;
- per la resocontazione multimediale sarà corrisposto il costo mensile forfettario pari all'importo di _____, corrispondente a un ventiquattresimo del costo a corpo indicato in offerta.

4. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente punto 3 sarà effettuato, a seguito di verifica di regolarità fiscale, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e verifica di regolare esecuzione e conformità delle prestazioni, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolari fatture da emettere con cadenza trimestrale, in relazione alle prestazioni effettuate nel trimestre precedente.

5. Le fatture, da trasmettere in formato elettronico al codice univoco ufficio UFL28E, con indicazione del CIG e degli estremi della comunicazione di avvenuta adozione dell'impegno di spesa da parte del Consiglio regionale, dovranno essere intestate come segue: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, Piazza Oberdan 6, 34133 Trieste, codice fiscale 80016340327.

6. In occasione di ogni singolo pagamento, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata d'ufficio, per ciascuna fattura, al netto dell'IVA, una ritenuta dello 0,50% che viene svincolata soltanto in sede di liquidazione finale ai sensi dell'articolo 30, comma 5 bis, del Codice.

7. La Stazione appaltante rientra nel regime di cui all'articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment), pertanto provvederà a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata dal Fornitore.

8. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dal Fornitore, secondo quanto previsto al successivo articolo 10 "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari".

9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. *(Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese):* Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Fornitore, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, antecedentemente all'invio delle fatture "pro quota", il rendiconto di cui al precedente comma 8, relativo anche alle attività svolte dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuna prestazione cui si riferisce. La mandataria procederà all'incasso dei corrispettivi anche per conto della mandante.

11. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione del servizio; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, pena la nullità

assoluta del presente Contratto.

2. A tal fine il Fornitore comunica gli estremi del conto/i corrente/i dedicato/i al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione contrattuale.

4. Il fornitore si impegna a dare immediata comunicazione al Consiglio regionale, all'Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste, dell'inadempimento del proprio subappaltatore-subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 11 –OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore dovrà mantenere la più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio per tutto ciò di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio affidato; non potrà asportare, fotocopiare o consegnare a terzi la documentazione di cui verrà in possesso nell'espletamento del servizio, né potrà utilizzare il lavoro consegnato per finalità diverse da quelle contemplate nel presente contratto e nel capitolato.

2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) in materia di riservatezza.

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il perfezionamento del presente Contratto, il Fornitore prima della stipulazione del contratto, costituisce una garanzia definitiva mediante polizza _____ n. _____ rilasciata in data _____ da _____, di importo complessivo pari a euro _____ (euro _____/00), resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice in favore del Consiglio regionale, per un importo pari al 10% del valore del contratto.
2. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 del codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente Contratto, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante il Contratto al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
4. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 13 "Penali", ha diritto di rivalersi sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione appaltante, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante tratterà dalla garanzia definitiva un importo pari al 100%.

7. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previa apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del Contratto.

8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dalla Stazione appaltante.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 13 – PENALI

1. La Stazione appaltante ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Si riserva, altresì, di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione del Contratto.

2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto e nel Capitolato speciale, non imputabili alla Stazione appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, la Stazione appaltante si riserva di applicare nei confronti del Fornitore le penali espressamente riportate all'articolo 10 del Capitolato speciale.

3. Constatato l'inadempimento, la Stazione appaltante contesta tramite PEC al Fornitore le inadempienze riscontrate e l'applicazione delle penali; il Fornitore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio della Stazione appaltante a giustificare l'inadempimento ovvero non vi

sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali di cui sopra.

4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, la Stazione appaltante potrà trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, mediante escussione della garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti. Il Fornitore è obbligato a reintegrare la garanzia per l'importo escusso, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte della Stazione appaltante.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con l'accettazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.

6. La Stazione appaltante può applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto della Stazione appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore del Contratto: in tale caso, la Stazione appaltante si riserva il diritto alla risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 14 – RISOLUZIONE

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall'articolo 108 del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) Inadempimenti contrattuali reiterati per tre volte, imputabili al Fornitore, con specifico riferimento a tempi e modalità di svolgimento del servizio di cui agli articoli 3 e 4 del Capitolato speciale;

b) violazione degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13 del Capitolato speciale;

2. In caso di risoluzione, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia vigenti.

ARTICOLO 15 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante ha diritto, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante PEC.

2. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Stazione appaltante.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. Il Fornitore prende atto che la validità e l'efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta in merito al subappalto dichiara di:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le predette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'articolo 105 del Codice.

6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

7. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 del Codice, il Fornitore si obbliga a corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105, comma 13 del Codice, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del

Codice.

ARTICOLO 18 –DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEI CREDITI

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettera d), n. 2 del Codice, è fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice.

2. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'articolo 106, comma 13, del Codice.

4. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ARTICOLO 19 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con D.P.Reg. n. 039/Pres. dd. 24 febbraio 2015, quali parti integranti del contratto, ancorché non materialmente allegati.

2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

3. Il Fornitore garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente Contratto, con dipendenti della Stazione appaltante, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.

4. La Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

5. I Codici di comportamento dei dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.

ARTICOLO 20 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, il Fornitore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ARTICOLO 21 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale.

2. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto, ad eccezione di quelle che fanno carico alla Stazione appaltante per legge.

4. L'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal Fornitore a mezzo di pagamento effettuato con Modello F23, quietanzato in data XX/XX/202 e conservato agli atti, per un ammontare pari a €XXXXXXXXXX relativo a n. XX marche da bollo da € 16,00.

ARTICOLO 22 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE/2016/679 (RGPD), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

2. In particolare il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente contratto, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi delle su richiamate normative. L'informativa è contenuta nell'allegato denominato "Informativa sul trattamento dei dati personali".

3. La Stazione appaltante, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione del contratto.

4. Con la sottoscrizione del contratto il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'allegata Informativa.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e

cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli articoli 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (RGPD).

6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 23 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. In corso di esecuzione del contratto, tutte le comunicazioni formali tra le parti contraenti debbono essere fatte a mezzo PEC, ai rispettivi recapiti, e contestualmente, per la Stazione appaltante all'indirizzo di posta elettronica ordinaria: cr.resoconti@regione.fvg.it.

ARTICOLO 24 – FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e la Stazione appaltante è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste.

Il presente atto consta di n. __ facciate complete e fin qui della _____ facciata.

Per **IL FORNITORE**

Il Legale Rappresentante _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Per il la **STAZIONE APPALTANTE** (Consiglio regionale)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

avv. Stefano Patriarca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 del codice civile.

Il sottoscritto _____, quale legale rappresentante del *Fornitore*, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1341 codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 – Premesse

Articolo 6 – Condizioni di esecuzione del servizio

Articolo 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

Articolo 8 – Modalità e termini di esecuzione del servizio

Articolo 9 – Fatturazione e pagamenti

Articolo 10 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 11 – Obblighi di riservatezza

Articolo 12– Garanzia definitiva

Articolo 13 – Penali

Articolo 14 – Risoluzione

Articolo 15 – Recesso

Articolo 16 – Disposizioni antimafia

Articolo 18 – Divieto di cessione del contratto; cessione dei crediti

Articolo 19 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Articolo 20 - Clausola antipantouflage

Articolo 21 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 22 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Articolo 24 – Foro competente

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*